



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Noleggio a lungo termine di n. 43 veicoli senza conducente

CIG 6125983916 - CPV 60170000-0

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra ACA SpA in House Providing (nel proseguo denominata "stazione appaltante") e l'impresa che risulterà aggiudicataria (nel proseguo denominata "Appaltatore") avendo per oggetto fornitura in noleggio a lungo termine ed a carattere continuativo, senza conducente, di n. 43 veicoli meglio individuati nel successivo articolo del presente capitolato", nonché del servizio di manutenzione e, in generale, la gestione operativa degli stessi veicoli.

L'Appaltatore dovrà garantire ed assicurare, nei modi e nelle forme stabilite nel presente capitolato, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante a qualsiasi titolo richiesto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Nello specifico i mezzi di cui trattasi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) n. 5 Fiat Panda 1.3 Multijet Van 2 posti o modello equivalente di altre case costruttrici (i veicoli dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: colore esterno bianco, fendinebbia, presa per ricarica telefono cellulare, climatizzatore manuale con filtro antipolvere ed autoradio integrata);
- b) n. 33 Fiat Panda 1.3 Multijet 16v 4x4 Van 2 posti o modello equivalente di altre case costruttrici (i veicoli dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: colore esterno bianco, fendinebbia, presa per ricarica cellulari, climatizzatore manuale con filtro antipolvere ed autoradio integrata);
- c) n. 1 Fiat Panda 1.3 Multijet 1.3 5 posti o modello equivalente di altre case costruttrici (i veicoli dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: colore esterno bianco, fendinebbia, presa per ricarica cellulari, climatizzatore manuale con filtro antipolvere ed autoradio integrata);
- d) n. 4 Fiat Doblò 1.6 multijet II 90 cv MTA euro 5+ (furgone standard) o modello equivalente di altre case costruttrici (i veicoli dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: colore esterno bianco, fendinebbia, presa per ricarica cellulari, climatizzatore manuale con filtro antipolvere ed autoradio integrata con lettore CD;)

Consegna: veicoli di cui alla lettera a) tra il 30 AGOSTO E IL 15 SETTEMBRE 2015, veicoli di cui alla lettera b) tra il 10 SETTEMBRE E IL 20 SETTEMBRE 2015, i veicoli di cui alle lettere c,d) tra il 15 SETTEMBRE E IL 29 SETTEMBRE 2015.

Le consegne anticipate e/o posticipate devono essere concordate ed autorizzate dal Dirigente del Servizio e/o dal Resp. del procedimento. Le consegne posticipate autorizzate non comportano nessuna penale per la società di noleggio.

Le varianti sono possibili senza aggravio di costi per la stazione appaltante e caratterizzate dalla equivalenza funzionale e migliorativa rispetto a quanto richiesto per l'appalto in questione. Il Responsabile del Servizio e/o il Responsabile del procedimento possono eventualmente richiedere una perizia asseverata per l'attestazione funzionale e migliorativa sottoscritta da professionista abilitato a totale spese del concorrente aggiudicatario

ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO

L'appalto è regolamentato dalle seguenti norme in materia contrattuale: D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., DPR n. 207/2010, bando di gara; capitolato speciale; codice civile per quanto riguarda la materia contrattuale.

ART. 4 – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra l'Appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultimo, dalla Direzione Tecnica/Generale.

A tal fine l'Appaltatore indicherà alla stazione appaltante il proprio ufficio ed il nominativo o i nominativi dei soggetti adesso preposti, al/i quale/i sarà/anno inoltrato/i gli ordini ed ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 5 – CONSEGNA DEI VEICOLI

La consegna dei veicoli dovrà avvenire presso centro convenzionato sito nell'ambito territoriale della provincia di Pescara entro i termini indicati nel bando di gara.

La data di consegna dovrà essere comunicata con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo e dovrà avvenire nei seguenti giorni e nel rispetto degli orari indicati:

Martedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00

Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00

Al di fuori dei giorni e degli orari sopra menzionati è possibile la consegna dopo aver sentito il Responsabile del procedimento e/o il Responsabile del servizio.

Ad attestazione dell'avvenuta consegna verrà redatto un verbale il quale dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 6 – DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE

Il contratto ha durata di mesi 43 con decorrenza dal giorno successivo alla data di consegna.

L'aggiudicatario, al fine di garantire la necessaria continuità e la normale esecuzione della fornitura, al termine del contratto ed in presenza di gara d'appalto in corso di svolgimento, è obbligata ad accettare la proroga del contratto per un periodo massimo di mesi 6 (sei). Tale proroga va distinta dal rinnovo in quanto essa può avere solo carattere tecnico, cioè attivabile nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e non prevede alcuna rinnovazione dell'originario contratto.

ART. 7 – RETE DEI PUNTI DI ASSISTENZA

L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, la presenza di una rete di punti di assistenza con essa convenzionati sul territorio della regione Abruzzo ed almeno un punto di assistenza nella città di Pescara, nel territorio ricadente nell'area dei Comuni di Roccamorice, Abbateggio, Caramanico Terme, San Valentino in A.C., Scafa e Bolognano, nel territorio della provincia di Chieti e nel territorio della provincia di Teramo, presso i quali i veicoli

noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento che si renda necessario. Al di fuori della Regione Abruzzo, in assenza di punti di assistenza, l'Appaltatore si impegna a rimborsare eventuali spese sostenute presso altri centri di assistenza non convenzionati.

ART. 8 – OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE IN RELAZIONE ALL'USO DEI VEICOLI

La stazione appaltante dichiara sin d'ora di attenersi ai punti di seguito specificati ed indicati per quanto attiene l'uso dei singoli veicoli oggetto del contratto:

1. i veicoli saranno condotti sempre con diligenza del “buon padre di famiglia”;
2. i veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada assumendosi l'Ente qualsivoglia conseguenza per eventuali infrazioni;
3. il contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura dell'Ente avvisare tempestivamente l'Appaltatore in caso di guasto o malfunzionamento;
4. eventuali multe notificate all'Appaltatore saranno rinotificate alla stazione appaltante che provvederà, nei termini di legge, al relativo pagamento esonerando l'Appaltatore da qualsiasi incombenza;
5. la stazione appaltante non apporterà modifiche ai veicoli ad eccezione dell'applicazione di un adesivo contenente il logo ed la scritta della stazione appaltante nelle porte anteriori dei veicoli;
6. la stazione appaltante sarà custode del veicolo, assumendosi l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso;
7. la stazione appaltante si obbliga ad osservare tutte le istruzioni del manuale operativo in dotazione su ciascun veicolo in noleggio;
8. in caso di furto la stazione appaltante provvederà a sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e comunicazione all'Appaltatore;
9. in caso di incidente la stazione trasmetterà il modello CID o dichiarazione di incidente (da compilare entrambi dell'assegnatario del mezzo) all'Appaltatore appena possibile;
10. la stazione appaltante si impegna a rispettare e far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel manuale d'uso usufruendo dei punti di assistenza;

ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico dell'Appaltatore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli.

Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfettario dal canone di noleggio senza che, al riguardo agli stessi, l'Appaltatore possa reclamare alcunché nei confronti della stazione appaltante.

Si intendono:

- ⇒ per “controlli periodici” tutti i controlli e i test periodici, previsti dal programma di manutenzione per ciascun veicolo, prescritti dalla legge o dal presente capitolato nonché necessari secondo le indicazioni del costruttore e rilevabili dal manuale d'uso e di manutenzione in dotazione al veicolo; rientrano nella definizione di “controlli periodici” anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (tagliandi);
- ⇒ per “manutenzione ordinaria” l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: i lubrificanti, accumulatori, candele, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e quello di climatizzazione) nonché la messa a punto ed alla sostituzione di parti e/o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi dovranno avvenire nel numero e con la frequenza previsti dal costruttore e rilevabili dal manuale d'uso e manutenzione del veicolo;

⇒ per “manutenzione straordinaria” l’insieme degli interventi comunque volti alla messa a punto, alla conservazione ed al ripristino della funzionalità del veicolo, alla sostituzione di parti logorate o difettose; rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria anche gli interventi che si rendano necessari a seguito di sinistri.

I ricambi e gli accessori installati sui veicoli dovranno essere quelli originali, prescritti ed approvati dall’impresa costruttrice oppure quelli equivalenti di cui al regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002.

L’Appaltatore, nei casi di controlli periodici e/o di manutenzione ordinaria, si impegna a far effettuare gli interventi entro le 12 ore solari successive (escluso il sabato, domenica e festivi) all’ora di consegna presso il punto di assistenza purché l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.

L’Appaltatore, nei casi di manutenzione straordinaria, il termine di cui sopra delle 12 ore viene elevato alle ore 24, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso.

La manutenzione del veicolo nel suo complesso sarà quindi totalmente a carico dell’Appaltatore;

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con l’Appaltatore, la stazione appaltante potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni (necessarie per garantire la fruibilità del veicolo) in località o orari in cui non sia possibile usufruire dei centri di servizio fino ad un ammontare di spesa di € 250,00 esclusa Iva. La spesa sostenuta dalla stazione appaltante sarà rimborsata dietro richiesta e presentazione fattura intestata all’Appaltatore.

ART. 10 – PNEUMATICI

E’ compreso nel servizio di noleggio la fornitura di treni completi di pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi quali smontaggio, rimontaggio, equilibratura, assetto e controllo, convergenza, etc.

L’Appaltatore deve sostituire a consumo i treni di pneumatici inclusi quelli invernali nell’arco dei quarantatre mesi di noleggio con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali come indicati dalla casa costruttrice degli autoveicoli. La sostituzione è altresì obbligatoria in caso di battistrada inferiore ai 3 mm., a prescindere dai chilometri percorsi, ovvero se danneggiati per fatti accidentali e incidentali o comunque quando il loro stato d’uso pone a rischio la sicurezza degli autoveicoli.

Tutti i costi derivanti da detti interventi sono compresi nella remunerazione a corpo dall’importo contrattuale, fatto salvo quelli per i quali è richiesta l’autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento.

ART. 11 – CARROZZERIA

L’Appaltatore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa sia resa necessaria a causa di un guasto ed a una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad esempio serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni, ecc., sia a causa di incidenti, passivi e attivi, che saranno oggetto di tempestiva comunicazione da parte della stazione appaltante.

Il veicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate dall’Appaltatore.

ART. 12 – VEICOLO SOSTITUTIVO

La sostituzione dei veicoli momentaneamente ricoverati in officina non è prevista.

ART. 13 – SOSTITUZIONE A CARATTERE DEFINITIVO DEL VEICOLO

L’Appaltatore provvederà alla definitiva sostituzione del veicolo nel caso di furto totale dello stesso o impossibilità di riparazione a seguito di incidente, con altro di pari categoria o superiore entro un

lasso di tempo da concordare con il Responsabile del procedimento e che comunque non potrà superare i 120 giorni dalla comunicazione di non riparabilità resa dall'Appaltatore o da formale comunicazione effettuata dalla stazione appaltante in caso di furto. Nell'arco di tempo che intercorre sino alla consegna del nuovo mezzo l'appaltatore

“Il contratto relativo al mezzo oggetto del furto o della impossibilità di riparazione si considererà risolto mentre con la consegna del nuovo mezzo si continuerà il rapporto contrattuale, alle medesime condizioni del contratto risolto e alla stessa scadenza contrattuale prevista.

ART. 14 – SOCCORSO STRADALE

E' compreso nel corrispettivo contrattuale il servizio di soccorso stradale 24h su 24h, consistente del traino del veicolo dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino al punto di assistenza presso cui riparare lo stesso veicolo oppure di usufruire di piccoli interventi risolutivi in loco. Il servizio di assistenza provvede ad assistere il conducente ed i passeggeri nel caso di irreparabilità del mezzo, affinché possano proseguire il viaggio fino a destinazione ovvero rientrare in sede. Il servizio si attiva mediante chiamata telefonica al call center e deve essere eseguito entro tre ore dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni di traffico sulla viabilità e per i cui ritardi il conducente dovrà essere avvisato.

ART. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore dovrà contrarre a proprio carico le polizze assicurative per ogni singolo veicolo con compagnie di primaria importanza.

Nello specifico, l'Appaltatore dovrà munire ogni veicolo delle seguenti coperture:

1. assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCA), compresi i trasportati con massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00, con franchigia di € 250,00;
2. assicurazione dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti per capitali garantiti di € 75.000,00 per il caso di morte e fino ad € 120.000,00 per il caso di invalidità permanente ed € 3.000,00 per spese sanitarie;
3. assicurazione Incendio e Furto, con franchigia pari € 500,00;
4. assicurazione Kasko in conseguenza di circolazione in aree pubbliche o private, con franchigia di € 250,00;
5. assicurazione contro atti vandalici, eventi atmosferici, eventi socio – politici, rottura cristalli, rapina e danni da parcheggio;

Con riferimento ai punti 3), 4) e 5) è ammessa l'autoassicurazione.

ART. 16 – FUEL CARD

Ogni veicolo noleggiato dovrà essere munito di almeno due tessere magnetiche plastificate che diano diritto al rifornimento di carburante presso le stazioni di servizio presenti sul territorio.

Attraverso le predette tessere ACA SPA potrà approvvigionarsi di carburante per l'importo presunto di **€ 223.600,00 (I.V.A. esclusa)** per 43 (quarantatré) mesi (**€ 5.200,00 I.V.A. esclusa** per ogni mese). L'importo della fornitura carburante non costituisce base d'asta in quanto la fornitura di fuel card si qualifica come servizio di carattere finanziario compreso nell'appalto.

Al momento del rifornimento, il gestore della stazione di servizio deve rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi indicativi della fornitura quali:

- Data e ora del rifornimento
- Numero ricevuta
- Targa dell' automezzo o numero carta carburante
- Tipo di carburante erogato
- Quantità di carburante erogata in litri
- Prezzo unitario al litro
- Indicazione del chilometraggio del mezzo alla data del rifornimento

- Importo totale della fornitura.

ART. 17 – DISPOSITIVO GEOLOCALIZZAZIONE GPS

Ogni veicolo noleggiato dovrà essere munito di un dispositivo in grado di rilevare e registrare dati. Nello specifico il dispositivo deve:

- registrare data ed ora dell'evento (urto/sinistro)
- registrare la posizione del veicolo prima, durante e dopo l'urto;
- registrare le accelerazioni occorse durante il sinistro;
- trasmettere alla sala operativa i dati
- creare report in formato pdf, xls e csv (un esempio è quella che mostra graficamente ed in forma aggregata i chilometri percorsi dai veicoli distribuiti per diversi fattori come il tempo, giorno della settimana, tipologia di strada ecc.
- rilevare il chilometraggio percorso dai veicoli;
- creare degli allarmi in caso di incidenti;
- consentire la geolocalizzazione costante del veicolo e la registrazione dei percorsi effettuati;
- visualizzazione degli spostamenti all'interno di una determinata area di interesse predefinita;
- permettere di inserire informazioni legate ai percorsi registrati;
- permettere di visualizzare tramite personal computer il tracciamento permanente dei veicoli come l'ultima posizione ricevuta, identificativo del veicolo, identificativo dell'autista del veicolo – se presente nel sistema – orario registrato dal dispositivo dell'ultima posizione di velocità, latitudine, longitudine, direzione di marcia, ingresso ed uscita aree impostate, accensione e spegnimento del veicolo, visualizzazione dei punti di interesse.

La visualizzazione dei dati rilevati è messa a disposizione anche dell'aggiudicataria dell'appalto.

ART. 18 - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

La stazione appaltante si farà carico degli obblighi derivati dalle infrazioni di cui al presente articolo. L'Appaltatore, per quanto in questione, dovrà trasmettere tempestivamente tutti gli atti delle infrazioni commesse con addebito delle spese amministrative di gestione della pratica che non potranno essere superiori ad € 10,00.

ART. 19 – ADEGUAMENTO/RIVALUTAZIONE DEL CANONE

Il canone di noleggio è fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. Un eventuale adeguamento sarà previsto solo per fatti che accadano esterni alla capacità di intervento del fornitore, quali aumenti della tassa di possesso degli autoveicoli, aumenti delle polizze assicurative, eventuali sovrattasse o istituzione di tributi momentanei o straordinari connessi agli autoveicoli e riscontrabili da fonti ufficiali, quali Gazzetta Ufficiale, ecc. Tutti gli aumenti dovranno essere comunicati prima della relativa fatturazione.

ART. 20 – PERCORRENZE CHILOMETRICHE

L'Appaltatore deve garantire complessivamente per ciascun veicolo una percorrenza media annua di chilometri 20.000 (Km 71.667 per i quarantatré mesi). Per ogni chilometro eccedente i 71.667 alla fine dei quarantatré mesi verrà applicato alla stazione appaltante un costo pari ad € 0.06 Iva esclusa per ogni chilometro in più mentre per ogni chilometro in meno verrà rimborsato € 0.03 Iva esclusa. In caso di risoluzione, restituzione anticipata o posticipata, ai fini del calcolo di cui sopra, la percorrenza verrà riproporzionata al periodo effettivo della detenzione del veicolo.

ART. 21 – RICONSEGNA DEL VEICOLO

La stazione appaltante si impegna a riconsegnare il veicolo nelle condizioni in cui li ha ricevuti fatto salvo il normale stato di usura.

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

Per normale stato di usura si intende il degrado dello stesso a causa dell'utilizzo senza presentare rotture ed alterazioni di parti.

ART. 22 - PAGAMENTI

Il canone di noleggio, unitamente ai corrispettivi presuntivi/effettivi per la fornitura di carburante, sarà versato all'Appaltatore in rate mensili posticipate a 60 gg. data fattura fine mese e la fatturazione dovrà essere anticipata di mesi 1 (uno).

Il corrispettivo relativo alla fornitura di carburante dovrà essere lo stesso pagato dall'aggiudicatario al gestore delle fuel cards e comunque non superiore a quello del prezzo alla pompa praticato il giorno del rifornimento.

Qualora il corrispettivo per la fornitura di carburante sia presunto occorre che l'appaltatore con cadenza trimestrale dovrà determinare il corrispettivo effettivo e fatturare la differenza a credito od emettere nota di credito per la differenza a debito.

L'aggiudicatario dovrà inviare alla stazione appaltante un estratto conto relativo ai rifornimenti effettuati con le singole fuel card contenete una serie di informazioni e precisamente:

- ✓ Data e ora del rifornimento
- ✓ Targa dell' automezzo o numero carta carburante
- ✓ Tipo di carburante erogato
- ✓ Quantità di carburante erogata in litri
- ✓ Prezzo unitario al litro
- ✓ Indicazione del chilometraggio del mezzo alla data del rifornimento
- ✓ Importo totale della fornitura.

In caso di rilevati inadempimenti nella prestazione del servizio, la stazione appaltante provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Esecutore del Contratto un termine massimo per la regolarizzazione, la quale dovrà essere debitamente comprovata.

Qualora l'inadempimento persista, La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto con tutte le conseguenze che ne deriveranno in termini di risarcimento danni.

Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio e carenza di documentazione interrompono il termine di ammissione a pagamento delle fatture.

ART. 23 – PREASSEGNAZIONE / RITARDI CONSEGNA VEICOLI

La preassegnazione con veicoli di pari categoria o superiore alle date stabilite è ammessa per una durata massima di giorni 60 (giorni).

Potendo trattarsi di veicoli reperiti eventualmente presso società di noleggio, questi potranno avere dotazioni accessorie diverse e dei massimali assicurativi diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

La stazione appaltante acconsente a quanto sopra purché i veicoli siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso l'Appaltatore garantisce che i veicoli dati in preassegnazione avranno la medesima tipologia assicurativa prevista per quello ordinato.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile Alla stazione appaltante ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna dei autoveicoli, la stazione appaltante applicherà all'Appaltatore, per ciascun autoveicolo oggetto di inadempimento, una penale di € 30,00 (Euro trenta/00). Tale penale non è dovuta durante i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo se l'Appaltatore mette a disposizione un mezzo sostitutivo in preassegnazione. Si precisa che il periodo di preassegnazione verrrà computato nella durata del noleggio ed il relativo canone inteso in senso ampio, locazione e servizi, debba essere pari a quello di aggiudicazione del mezzo da consegnare.

ART. 24 – CLAUSULE RISOLUTIVE

Salva la facoltà d'esecuzione in danno, l'Appaltatore prende atto che, fermo il diritto della stazione appaltante di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze: accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti per l'Appaltatore dal presente capitolato.

Nei casi sopramenzionati, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento da parte dell'Appaltatore di una lettera raccomandata con a.r. o pec.

ART. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, è vietato all'Appaltatore cedere il contratto, ai sensi dell'art. 118, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del medesimo D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, sulle cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 26 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto si farà riferimento al Foro di Pescara.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si fa presente che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

 **DIRETTORE GENERALE**
Ing. Bartolomeo Di Giovanni
